REGIONE DEL VENETO

UPI VENETO

SCHEMA DI

PRE - **CONVENZIONE**

TRA

REGIONE DEL VENETO

E

Città metropolitana di Venezia
e Province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Verona, Vicenza
(di seguito, denominate PARTI)

VISTO

- Il decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modifiche dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, recante "Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali";
- L'Accordo quadro tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di politiche attive, siglato nella Conferenza permanente Stato Regioni e Province autonome del 30 luglio 2015;
- Il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183";
- l'art. 5 della legge regionale 29 ottobre 2015 n. 19, recante "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali";
- il provvedimento dalla della Giunta regionale n. 1673 del 19 novembre 2015 di approvazione dello schema di convenzione tra la Regione del Veneto e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- la convenzione tra la Regione del Veneto e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali stipulata in data 9 dicembre 2015;
- il provvedimento della Giunta regionale n. 1452 del 15 settembre 2016 che ha approvato lo schema di convenzione tra la Regione del Veneto e la Città metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Verona, Vicenza.

PREMESSO

- La legge 7 aprile 2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", identifica le funzioni fondamentali delle province, le ulteriori funzioni fondamentali delle province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri e le ulteriori funzioni fondamentali delle città metropolitane.
- La medesima legge, all'articolo 1, comma 89, dispone che "lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive competenze, attribuiscono le funzioni provinciali diverse da quelle di cui al comma 85". In tale ultima categoria, ricadono le funzioni e i compiti in materia di servizi per l'impiego;
- La legge 10 dicembre 2014, n. 183 prevede all'articolo 1, comma 4, lettera u), il mantenimento in capo alle Regioni e alle Province autonome delle competenze in materia di programmazione di politiche attive del lavoro
- Il decreto legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito, con modifiche dalla legge 6 agosto 2015 n. 125, prevede all'art. 15, che, allo scopo di garantire livelli essenziali di prestazioni in materia di servizi e politiche attive del lavoro, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le regioni e le province autonome,

definiscono, con accordo in Conferenza unificata, un piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego ai fini dell'erogazione delle politiche attive, nonché, allo scopo di garantire i medesimi livelli essenziali attraverso meccanismi coordinati di gestione amministrativa, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali stipula, con ogni Regione e con le Province autonome di Trento e Bolzano, una convenzione finalizzata a regolare i relativi rapporti e obblighi in relazione alla gestione dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro nel territorio della regione o provincia autonoma.

- Il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 prevede all'articolo 11, comma 1, che, allo scopo di garantire livelli essenziali di prestazioni attraverso meccanismi coordinati di gestione amministrativa, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali stipula con ogni Regione e con le Province Autonome di Trento e Bolzano una convenzione finalizzata a regolare i relativi rapporti e obblighi in relazione alla gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro nel territorio della Regione o Provincia autonoma;
- L'Accordo Quadro in materia di politiche attive per il lavoro del 30 luglio 2015 richiama l'impegno congiunto del Governo e delle Regioni a garantire, nella fase di transizione verso un diverso assetto di competenze, la continuità di funzionamento dei centri per l'impiego e del personale in essi impiegato, anche a tempo determinato, assicurandone il miglior rapporto funzionale con le Regioni;
- La Regione del Veneto ha stipulato il 9 dicembre 2015 con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la convenzione destinata a regolare i relativi rapporti e obblighi in relazione alla gestione dei servizi per l'impiego e delle politiche attive nel territori regionale;
- la Legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19, ha provveduto a dettare nuove disposizioni per il conferimento delle funzioni amministrative già attribuite dalla regione alle province, mantenendole in capo alle stesse; l'art. 5 dispone che nel biennio 2015 e 2016 la responsabilità organizzativa e amministrativa della gestione dei Centri per l'impiego e del relativo personale resta affidata in via transitoria alle province e alla Città metropolitana di Venezia, che la Regione nel biennio 2015 e 2016 garantisce il finanziamento dei costi del personale con contratto a tempo indeterminato nonché a tempo determinato in corso dei Centri per l'impiego, attraverso il trasferimento alle province e alla Città metropolitana di Venezia della quota di risorse nazionali e regionali, secondo quanto previsto dalle intese istituzionali nazionali e che i rapporti relativi alla gestione dei Centri per l'impiego tra la Regione, le province e la Città metropolitana di Venezia sono regolati nel biennio 2015 e 2016 con apposita convenzione.

CONSIDERATO

- Allo scopo di garantire i livelli essenziali di prestazioni previsti dal decreto legislativo n. 150/2015, le Parti ravvisano la necessità di stipulare una convenzione finalizzata a regolare i relativi rapporti e i rispettivi obblighi in relazione alla gestione dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro;
- Le Parti ritengono prioritario procedere al rilancio, al miglioramento e alla riqualificazione dei servizi per il lavoro sul territorio regionale, nell'ambito del riordino delle funzioni e competenze esercitate dalle province in materia di mercato del lavoro, al fine di garantire i livelli essenziali delle prestazioni;

Posto tutto quanto sopra premesso e considerato, quale parte integrante della presente convenzione,

SI CONVIENE

Art. 1

(Rapporti e obblighi)

1. In attuazione dell'art. 5, comma 4, della legge regionale 29 ottobre 2015 n. 19 e dell'art. 2 della Convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione del Veneto stipulata in data 9 dicembre 2015, con la presente convenzione le Parti regolano i reciproci rapporti e obblighi in relazione alla gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro nel territorio della Regione Veneto.

2. La Regione del Veneto esercita le funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento, controllo, monitoraggio e valutazione delle attività inerenti le politiche del lavoro, così come previsto dall'art. 2 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 e dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 150/2015. In particolare:
a. identifica la strategia regionale per l'occupazione, in coerenza con gli indirizzi generali definiti ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 150/2015;
b. è titolare della programmazione delle politiche del lavoro sul territorio regionale;
c. è responsabile delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di politiche attive del lavoro e garantisce l'esistenza e la funzionalità di uffici territoriali aperti al pubblico, denominati centri per l'impiego;
d. assicura, attraverso i centri per l'impiego e con il coinvolgimento degli operatori accreditati, lo svolgimento in forma integrata delle attività previste dall'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo n. 150/2015, nei confronti dei disoccupati e dei lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro e a rischio di disoccupazione;
e. individua misure di attivazione dei beneficiari di ammortizzatori sociali residenti nel territorio della Regione, ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera b), 21 e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.
3. Ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19, nel biennio 2015 e 2016, la Città metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Verona, Vicenza, conservano la responsabilità organizzativa e dei Centri per l'impiego e del relativo personale, di cui all'elenco Allegato n. 1 (Centri per l'impiego ed ambito territoriale di competenza), aggiornato in base all'organico effettivo ed ai beni strumentali disponibili.
5. Le Parti si danno reciprocamente atto dell'attuale vigenza dell'art. 3 della legge 28 febbraio 1987 n. 56 che pone in capo alle amministrazioni comunali la responsabilità delle sedi dei CPI. Sono fatti salvi gli accordi precedentemente assunti tra la Provincia e i comuni per la regolazione e l'uso delle sedi, anche in termini di eventuale compensazione finanziaria per le sedi messe a disposizione dalla Provincia stessa.
6. Ferma restando la piena condivisione delle parti sull'esigenza di gestire di comune accordo e in spirito di leale collaborazione l'attuale fase di transizione, la Giunta regionale, nell'ambito dell'attuazione dell'attuale processo di riforma, si impegna a proporre al Consiglio regionale una modifica normativa per rendere definitivo l'assetto dei servizi per il lavoro regionali, per salvaguardare l'efficienza del sistema oltre all'assetto giuridico ed economico del personale assegnato alle funzioni oggetto della presente convenzione, subordinatamente ai trasferimenti finanziari da parte dello Stato per il 2017 per almeno i 2/3 dei costi del personale. Allo scopo, la Regione, nelle opportune sedi si impegna anche a trattare con lo Stato per consolidare il cofinanziamento dei costi complessivi, come definito dall'Accordo quadro del 30 luglio 2015.

Art. 2
(Modalità di gestione dei servizi per l'impiego)

1. La Città metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Verona, Vicenza si impegnano ad organizzare e a garantire la gestione operativa dei Centri per l'impiego secondo le direttive e gli obiettivi strategici regionali, già emanati o da adottare nel rispetto della presente convenzione, garantendo, le attività previste dagli articoli 18, 1 comma, 20, 21, 22 e 23, 2 comma, del D.Lgs. n. 150/2015, nonché dall'art. 11, comma 1, lettera d).
2. A tal fine si obbligano a recepire nel proprio Piano esecutivo di gestione i livelli essenziali delle prestazioni, con relativi indicatori della performance, così come fissati dalla Regione Veneto, previa negoziazione dei risultati attesi in relazione alle disponibilità finanziarie, di mezzi e di personale.
3. Lo stralcio del Piano esecutivo di gestione redatto ai sensi del precedente comma è inviato alla Regione per il successivo visto di conformità della Direzione Lavoro della Regione Veneto.
4. La Città metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Verona, Vicenza si obbligano, altresì, ad attribuire la direzione organizzativa dei servizi per il lavoro ad un dirigente, che si

rapporta funzionalmente alla Regione sull'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni così come definiti dalle direttive regionali e recepiti nel piano esecutivo di gestione, anche al fine di evidenziare, con tempestività, eventuali criticità. *

5. La Città metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Verona, Vicenza si impegnano a non apportare modifiche organizzative in ordine al numero dei centri per l'impiego operanti nel territorio, al relativo ambito territoriale, nonché all'organico di sede, così come identificati nell'Allegato 1, che non siano conformi alle direttive della Regione o preventivamente da questa autorizzate.
6. Le convenzioni stipulate dalla Città metropolitana di Venezia e dalle Province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Verona, Vicenza con altre Istituzioni pubbliche o private nell'esercizio delle funzioni oggetto della presente convenzione anteriormente alla sottoscrizione della stessa restano valide fino alla loro scadenza. Proroghe o nuove convenzioni sono sottoposte per il visto della Direzione Lavoro della Regione Veneto. Sono escluse da detto obbligo le convenzioni inerenti lo svolgimento delle attività ordinarie attribuite ai Servizi per l'impiego o attuative di accordi già in essere.

* SI APPLICA IL REGIME DI COMPENSAZIONE PREVISTO DALL'ART. 6 COMMA 6 DELL'ACCORDO QUADRO TRA REGIONE PROVINCE E CITTA' METROPOLITANA.

Art. 3
(Quadro finanziario)

1. Le Parti si danno atto che la Regione del Veneto, in attuazione dell'Accordo Quadro tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di politiche attive, siglato nella Conferenza permanente Stato Regioni e Province autonome del 30 luglio 2015 ed in conformità a quanto prevede l'art. 5, comma 3, della legge regionale n. 19/2015, ha trasferito per l'anno 2015 alla Città metropolitana di Venezia e alle Province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Verona, Vicenza, a titolo di copertura dei costi relativi al personale impiegato nei servizi per l'impiego, la somma complessiva di euro 5.500.000.= secondo quanto previsto dalla DGR n. 1673 del 19 novembre 2015, nonché per l'anno 2016 trasferirà la somma di euro 5.500.000.= secondo quanto previsto dalla DGR n. 923 del 22 giugno 2016.
2. La Regione del Veneto trasferirà per l'anno 2015 e 2016 a titolo di partecipazione agli oneri di funzionamento dei servizi per l'impiego, ivi compresi quelli relativi al personale, alla Città metropolitana di Venezia e alle Province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Verona, Vicenza la somma risultante dal riparto del finanziamento nazionale in misura proporzionale al numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato direttamente impiegati nei servizi per l'impiego.
3. La Città metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Verona, Vicenza si obbligano ad istituire una risorsa in entrata, correlata a connessi capitoli di spesa, ove accertare le risorse che sono trasferite dalla Regione Veneto ai sensi della presente convenzione, caratterizzate da vincolo di destinazione, allo scopo di permettere il controllo della connessa gestione. A tal fine le stesse sono tenute a presentare una relazione economico finanziaria che dimostri l'utilizzo delle somme trasferite per le finalità di cui alla presente convenzione.
4. Il quadro dei costi e delle relative coperture risulta riepilogato nella sottostante tabella:

Anno	Costi del Personale	Costi di funzionamento[1]	Totale Costi	Totale finanziamenti	Economie sul personale	Copertura costi di funzionamento
2015	16.664.435,52	1.999.448,18	18.663.883,70	16.738.301,00	**73.865,48**	**-1.925.582,70**
2016	15.008.090,68	1.999.448,18	17.007.538,86	16.738.301,00	**1.730.210,32**	**-269.237,86**

[1] Le Parti hanno concordato di prendere come riferimento i costi di funzionamento dell'anno 2015 come da rilevazione svolta congiuntamente Regione – Italia Lavoro – Province.

REGIONE DEL VENETO

UPI VENETO

Totale	**31.672.526,20**	**3.998.896,36**	**35.671.422,56**	**33.476.602,00**	**1.804.075,80**	**-2.194.820,56**

Prendendo atto della totale copertura dei costi del personale, della destinazione delle economie sul personale a parziale copertura dei costi di funzionamento e ferma restando la richiesta delle Regioni al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali in sede di Conferenza Stato Regioni di messa a disposizione di ulteriori risorse per la totale copertura degli oneri di funzionamento 2015 e 2016, la Regione del Veneto, qualora non vi fossero sufficienti trasferimenti da parte dello Stato, si impegna a reperire risorse proprie, a seguito dell'approvazione della legge di assestamento del Bilancio 2016, per integrare la quota mancante, con risorse ulteriori rispetto a quelle previste dalla DGR n. 1673 del 19 novembre 2015.

Art. 4
(Sistema informativo lavoro)

1. Le Parti si danno atto che, ai sensi dell'articolo 28, comma 10, della L.R. n. 3/2009, il SILV è la piattaforma telematica regionale per l'esercizio delle funzioni in materia di servizi per il lavoro e politiche attive.
2. La Città metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Verona, Vicenza continueranno a garantire i servizi informatici di connessione, le dotazioni hardware e software di sistema, nonché i servizi di manutenzione ordinaria, secondo gli standard fissati negli accordi di servizio di cui al comma 3, senza maggiori oneri finanziari, utilizzando allo scopo i fondi e le risorse tecniche già a disposizione.
3. Viene garantito l'accesso ai servizi telematici SILV e Cliclavoroveneto attraverso gli Accordi di servizio sottoscritti tra la Città metropolitana di Venezia, e le Province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Verona, Vicenza e Veneto Lavoro.

Art. 5
(Standard dei servizi)

1. La Regione, anche alla luce di quanto previsto nel Piano Nazionale sulle Politiche Attive e nei provvedimenti di attuazione del decreto legislativo n. 150/2015 di competenza del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali o dell'ANPAL, provvederà a definire gli standard dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro dei CPI, con adeguamento, ove necessario, delle risorse garantite e delle modalità di gestione definite ai sensi del precedente art. 2.

Art. 6
(Monitoraggio e valutazione)

1. Le Parti concordano che il monitoraggio e la valutazione delle politiche attive e dei servizi per il lavoro, di efficacia, efficienza e risultato, costituisce la leva fondamentale per il miglioramento continuo delle azioni e dei servizi stessi.
2. La Regione, sentito il parere del Tavolo tecnico di coordinamento di cui all'art. 7, provvede annualmente sulla base Piano esecutivo di gestione redatto ai sensi del precedente art 2 e dei relativi indicatori della performance, al monitoraggio e alla valutazione delle attività e dei servizi erogati dalla Città

REGIONE DEL VENETO

UPI VENETO

metropolitana di Venezia e dalle Province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Verona, Vicenza nell'esercizio delle funzioni regolate dalla presente convenzione.

3. Le Parti concordano che il monitoraggio e la valutazione sono oggettivi e basati sui set di informazioni presenti nel sistema informativo lavoro regionale.

Art. 7
(Tavolo tecnico di coordinamento)

1. La Città metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Verona, Vicenza si impegnano a partecipare ai lavori del Tavolo tecnico di coordinamento costituito dalla DGR n. 1706 del 24 novembre 2015 con il compito di affiancare la Regione per fissare in modo condiviso le regole tecnico/operative necessarie all'attuazione della riforma del D.lvo 150/2015, senza maggiori oneri finanziari a carico della Città metropolitana di Venezia e delle Province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Verona, Vicenza.

Art. 8
(Durata)

1. La presente convenzione ha validità per le annualità 2015 e 2016, con impegno a effettuare una verifica entro il 30 novembre 2016, ove rinnovabile per l'annualità 2017.

2. La presente convenzione potrà essere integrata o modificata a seguito dell'approvazione di atti legislativi o amministrativi che incidano sul suo contenuto, ed in particolare in esito alle risultanze del tavolo tecnico di cui al precedente art 7.

Data _____

Regione Veneto

Il Vice Presidente Gianluca Forcolin

Città metropolitana di Venezia

Provincia di Belluno

Provincia di Padova

Provincia di Rovigo

Provincia di Treviso

Provincia di Verona

Provincia di Vicenza

(per le Province e la Città Metropolitana di Venezia – Presidente della Provincia di Vicenza Achille Variati)

PRESIDENTE UNCEM

PRESIDENTE ANCI VENETO